

Commissione Tax&Legal, Approfondimenti, giugno 2018

A cura di Andrea de' Mozzi e Marco Guerra (Pedersoli Studio Legale)

Credito di imposta per i costi di quotazione

L'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("**Legge di bilancio 2018**"), ai commi da 89 a 92, prevede il riconoscimento alle piccole e medie imprese ("**PMI**") che ottengano l'ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo di un credito d'imposta, fino ad un importo massimo di 500.000 euro, del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti.

Il comma 91 della Legge di bilancio 2018 ha demandato ad un decreto ministeriale da emanarsi dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'Economia, il compito di definire le modalità e i criteri di attuazione della disciplina in argomento; tale decreto ministeriale del 23 aprile scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 giugno 2018 ("**Decreto**").

Come precisato dallo stesso comma 89, per la nozione di PMI occorre fare riferimento alla raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, recepita nel nostro ordinamento attraverso il decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 aprile 2005, che individua la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese - complessivamente definite PMI - nelle imprese che:

- occupano meno di 250 persone;
- il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Le PMI rientrano, pertanto, nella categoria degli emittenti c.d. *small cap* (società a piccola capitalizzazione di mercato), la cui ammissione alla quotazione può essere ottenuta nei seguenti mercati italiani:

- il "Mercato Telematico Azionario" ("**MTA**"), mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. e rivolto alle imprese di media e grande capitalizzazione e il suo segmento "**STAR**" ("Segmento con Titoli ad Alti Requisiti"), dedicato alle imprese contraddistinte da requisiti di eccellenza;
- il "Mercato Telematico degli Investment Vehicles" ("**MIV**"), mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato ai c.d. veicoli di investimento (fondi di *private equity*, fondi chiusi immobiliari, ecc.);
- l'AIM Italia, un sistema multilaterale di negoziazione gestito da Borsa Italiana S.p.A., rivolto alle piccole e medie imprese italiane con elevato potenziale di crescita, con l'indice FTSE AIM Italia.

Tenuto conto dei requisiti dimensionali dei soggetti beneficiari nonché del percorso semplificato per l'ammissione alla quotazione, è prevedibile che l'agevolazione sia destinata a generare un deciso impatto sul mercato AIM Italia.

L'agevolazione, come anticipato, è riconosciuta solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione. In tal caso, il credito d'imposta è pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti a decorrere dal primo gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 per l'ammissione alla quotazione. In ogni caso, il credito è riconosciuto fino ad un importo massimo di 500.000 euro.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta il Decreto ammette i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:

- attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l'implementazione e l'adeguamento del sistema di controllo di gestione, l'assistenza dell'impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all'impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
- attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
- attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
- attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell'offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Sono invece escluse le spese relative ad attività prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

Le spese possono consistere in un importo pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione.

L'effettività del sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi ai sensi del Decreto deve risultare da apposita **attestazione** rilasciata dal presidente del collegio sindacale, da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le PMI inoltrano, in via telematica, nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo, un'apposita **istanza** formulata secondo lo schema di cui all'allegato A del Decreto.

L'istanza deve essere inviata via PEC (all'indirizzo dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it) e contenere:

- gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
- l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione;
- la delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;

- l'ammontare del credito d'imposta richiesto;
- la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, la Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI del Ministero dello Sviluppo economico, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta dal decreto, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti, determina la percentuale massima del credito d'imposta e comunica alle PMI il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo effettivamente spettante.

L'utilizzo del credito d'imposta è consentito nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Quanto alle modalità di utilizzo, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

Non si applica il limite generale annuale di 700.000 euro per le compensazioni nel modello F24, né il limite annuale di 250.000 euro per la compensazione dei crediti d'imposta derivanti da agevolazioni fiscali, da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

Viene, inoltre, previsto che tale credito d'imposta non concorra alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP.